

Disegno di Legge AS 1883

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Proposte di modifica Anief

I

All'articolo 19, inserire il seguente:

(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)

"19-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte per il solo anno scolastico 2020/2021 ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124."

Motivazione: in presenza di oltre 200 mila cattedre prive di titolare, occorre una norma che garantisca la funzionalità del sistema, la continuità didattica e ponga un limite alla reiterazione dei contratti. A tale scopo, in assenza di personale abilitato da chiamare dalle graduatorie ad esaurimento, risulta necessario assumere in ruolo dalle graduatorie d'istituto, trasformate in provinciali, previa attivazione di un percorso telematico abilitante per i docenti privi di abilitazione. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'assenza di personale obbliga l'amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

II

All'articolo 19, inserire il seguente:

(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)

19-bis. 1. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a bandire, entro il 2020, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, e per i docenti di religione cattolica di ogni organo e grado, per l'assunzione rispettivamente di 12 mila e 8 mila unità, in analogia a quanto già disposto per il concorso

straordinario della scuola secondaria di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Motivazione: La legge 20 dicembre 2019, n. 159 interviene per il solo personale della scuola secondaria, per il quale sono state autorizzate 32 mila immissioni in ruolo dal concorso straordinario. L'emendamento vuole estendere anche al personale della scuola dell'infanzia e primaria e di religione cattolica, sulla base della copertura della copertura dei posti vacanti e disponibili rilevata senza maggiori oneri per la finanza pubblica, perché prevede risparmi dai mancati risarcimenti dovuti per la reiterazione di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP.

III

All' articolo 19 inerire la lettera g)

g) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: “Le Università possono riprendere le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.”

Motivazione: assunzione ricercatori a tempo indeterminato e carta europea dei ricercatori]: il rilancio della figura del ricercatore a tempo indeterminato, attraverso la creazione di un albo nazionale, assume rilevanza centrale nell'ottica dell'innovazione e in relazione al rilancio del sistema-paese. La copertura finanziaria è garantita dalle risorse derivanti dal mancato pagamento dei risarcimenti derivanti dalle cause decise a seguito della pronuncia della Corte di giustizia europea sulla causa promossa dal Tar Lazio in merito alla violazione della Direttiva n. 70/99 Ue.